



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
*Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità*  
*Settore Ambiente*

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE**

***n. 71 DEL 16-06-2022***

Oggetto: HEPV 27 - Istanza di PAUR per la realizzazione ed esercizio di un impianto agrovoltaico di produzione di energia elettrica della potenza nominale di 6,66 MW e potenza totale dei moduli installati pari a 8,6359 kWp nel Comune di Brindisi e delle rela

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI  
BRINDISI

**Premesso che**


- con nota in atti al prot. n. 40569 del 16/12/2021 la società proponente HEPV27 (Via Alto Adige 160/A, Trento, hepv27srl@legalmail.it) presentava istanza di PAUR per la realizzazione ed esercizio di un *impianto agrovoltaiico di produzione di energia elettrica della potenza nominale di 6,66 MW e potenza totale dei moduli installati pari a 8.6359 kWp nel Comune di Brindisi e delle relative opere di rete per la connessione da realizzarsi nel comune stesso e in Cellino San Marco (BR)*;
- questo Servizio, con nota prot. n. 41491 del 23/12/2021, dava avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in questione, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
  - o ENAC – nota prot. n. 150160 del 28/12/2021;
  - o MISE Div X – nota in atti al prot. n. 42040 del 30/12/2021;
  - o FSE – nota prot. n. 1351 del 27/12/2021;
  - o Servizio Osservatorio abusivismo e usi civici – nota prot. n. 234 del 10/01/2022;
  - o Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 319 del 13/01/2022;
  - o Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco -nota prot. n. 1055 del 17/01/2022
  - o ARPA –nota prot. n. 3653 del 18/01/2022;
  - o SNAM – nota prot. n. 7 del 19/01/2022;
  - o RFI – nota prot. n. 275 del 21/01/2022;
  - o Comune di Brindisi nota in atti al prot. n. 1974 del 21/01/2022;
  - o Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 993 del 21/01/2022;
  - o MISE Div III – nota prot. n. 15306 del 02/02/2022;
  - o ANAS – nota prot. n. 58247 del 01/02/2022;
  - o Aeronautica Militare – nota prot. n. 8481 del 17/02/2022;
- il proponente, da ultimo con nota in atti al prot. n 5727 del 22/02/2022, ha fornito la documentazione richiesta oltre a rappresentare le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati;
- con nota prot. n. 5794 del 22/02/2022 questo Servizio ha chiesto ai Comuni interessati, ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, di pubblicare tempestivamente all'albo pretorio l'avviso pubblico relativo al progetto di cui in oggetto;
- con nota prot. n. con nota prot. n. 6780 del 01/03/2022 è stata convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in parola che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 10485 del 31/03/2022, ha stabilito le modalità di svolgimento dei propri lavori ed ha avanzato richiesta di documentazione integrativa;
- questo Servizio, con nota prot. n. 13571 del 29/04/2022, ha convocato la seduta decisoria in modalità sincrona della Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione nonché l'acquisizione dei pareri, nullaosta, concessioni, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione e gestione dell'impianto ai fini del rilascio del PAUR;
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 17544 del 01/06/2022, sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
  - o FSE – nota prot. n. 188 del 21/02/2022;
  - o Decimo Reparto Infrastrutture dell'Esercito – nota prot. n. 3349 del 04/03/2022

- Ministero dello Sviluppo Economico Divisione III – nota prot. n. 34984 del 09/03/2022;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi – nota in atti al prot. n. 8484 del 15/03/2022;
- Consorzio Speciale per la Bonifica d Arneo – nota prot. n. 2791 del 16/03/2022;
- Comune di Brindisi – nota prot. n. 30664/ del 17/03/2022;
- Ufficio Espropri della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 9091 del 18/03/2022;
- Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 17445 del 29/03/2022
- Comando Militare Esercito Puglia – nota prot. n. 11226 del 11/04/2022;
- Aeronautica Militare – nota prot. n. 19927 del 22/04/2022
- ENAC – nota prot. n. 55353 del 09/05/2022;
- ARPA – nota prot. n. 37236 del 16/05/2022;
- Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 9164 del 18/05/2022;
- Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 4481 del 19/05/2022;
- Servizio Transizione Energetica – nota prot. n. 16260 del 23/05/2022;
- come desumibile dal suddetto verbale la Conferenza di Servizi:
  - ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
  - ha richiamato le disposizioni delle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
    - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
    - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
  - ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, Comune e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione
  - ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 17749 del 06/06/2022, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a ché il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- il proponente con nota in atti al prot. n. 17171 del 30/05/2022 ha presentato le proprie osservazioni in riscontro alla suddetta nota.


Tutto quanto sopra premesso,

- dalla documentazione complessivamente prodotta dal proponente si evince quanto segue:

- il proponente intende realizzare un impianto agrovoltaico a terra, suddiviso in n. 1 campo da 2660 kWp e da n.1 campo da 4000 kWp. La potenza nominale totale del generatore fotovoltaico, pari a 8.635,90kWp, è intesa come somma delle potenze di targa o nominali di ciascun modulo misurata in condizioni standard (STC);
- oltre alle misure di mitigazione visiva il proponente prevede la realizzazione di un'area boscata quale misura di compensazione;
- il piano colturale del sito prevede la coltivazione nelle interfile (piante officinali e leguminose) e la contemporanea presenza di attività collaterali quali pascolo e/o apicoltura. L'area al di sotto dei pannelli sarà coltivata per tutta la durata dell'impianto con trifoglio sotterraneo al fine di agevolare le operazioni di manutenzione dei pannelli stessi. Si prevede altresì attività di pascolo (24 ovini da carne – si prevede accordo di produzione/gestione con un allevatore - all'allevatore rimarrebbero in carico le spese di gestione ordinaria e straordinaria (veterinario, salari, stipendi, quote varie, spese di alimentazione integrativa, spese varie) a fronte di un Utile Lordo di Stalla congruo (vendita agnelli, rimonta interna) nonché un altrettanto congrua remunerazione dalla vendita) e apicoltura (5 arnie – per la trasformazione ci si avvarrà della prestazione di contoterzisti). Lungo il perimetro dell'impianto si prevede la piantumazione di un uliveto delle varietà Leccino e/o Favolosa FS – 17;




VISTA LATERALE scala 1:50




**Rilevato che** da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo mediante sistema fotovoltaico;

- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati (in **rosso**) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (**blue**) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu**; l'impianto del proponente è evidenziato in color **magenta**).



**Considerato che** nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **ARPA Puglia, Dap di Brindisi**, con nota prot. n. 37236 del 16/05/2022, esprime parere non favorevole in quanto ritiene che, tra l'altro, le misure di compensazione e mitigazione risultano insufficienti;
- il **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** con nota prot. n. 4481 del 19/05/2022, considerato lo stato attuale dei luoghi, ritiene che l'intervento progettato comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrasti con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della "Campagna Brindisina" nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati per le motivazioni di seguito sommariamente riportate:
  - o Il progetto proposto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica che deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso di pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse, quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente, deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della "*Campagna brindisina*";
  - o la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico in un contesto caratterizzato dalla presenza del Bene Paesaggistico "*Fiume Grande*" e Reticoli di connessione, contrasta con la regola di riproducibilità dell'invariante che prevede la "*salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici del sistema idrografico endoreico e superficiale e la loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il loro percorso*";
  - o la realizzazione dell'impianto in un'area che, già compromessa dalla presenza di impianti fotovoltaici, è caratterizzata dalla presenza di formazioni boschive (formazioni forestali di notevole interesse biogeografico e conservazionistico), contribuirebbe a pregiudicare la conservazione e l'incremento degli elementi di naturalità, contrastando con normativa d'uso di cui alla Sezione C2 della scheda d'ambito che prevede di "*elevare il gradiente ecologico degli agroecosistemi*" e "*tutelare le forme naturali e seminaturali dei paesaggi rurali*", prevedendo misure atte a "*tutelare la conservazione dei lembi di naturalità costituiti da boschi, cespuglieti e arbusteti*";
  - o La realizzazione dell'impianto fotovoltaico contribuirebbe a pregiudicarne la conservazione, contrastando con la normativa d'uso che prevede invece di "*migliorare la qualità ambientale del territorio*" e "*contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi*", evitando tra l'altro trasformazioni che possano compromettere la funzionalità della rete ecologica per la biodiversità e valorizzando i corsi d'acqua come corridoi ecologici multifunzionale;
  - o L'intenzione di realizzare tra le interfile colture ad elevato grado di meccanizzazione o del tutto meccanizzate non comporta l'automatica coerenza dell'impianto con i valori paesaggistici in cui si inserisce. Restano disattesi in particolare gli obiettivi di valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici e valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, di salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse che caratterizzano l'ambito;
  - o La recinzione del campo fotovoltaico comporta un elemento di frammentazione dello spazio aperto circostante. Gli interventi di mitigazione proposti tendono a nascondere l'impianto, non a migliorarne l'inserimento, anzi rappresentano un ulteriore elemento di riconoscimento e trasformazione del territorio. L'impianto con la sua estensione comporta una trasformazione del territorio e costituisce una trasformazione dell'area agricola naturale ad area infrastrutturata, non permettendone la fruizione anche visiva dei territori interessati;
  - o la previsione di realizzare un impianto "agrovoltaiico" piuttosto che "fotovoltaico" non consente automaticamente di poterlo ritenere perfettamente integrato con il contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale e, conseguentemente, di poter superare il nodo della compatibilità paesaggistica dell'intervento. Tale assunzione non considera opportunamente che l'impianto fotovoltaico, per quanto coesistente con l'impianto agronomico, rappresenta pur sempre un elemento estraneo al contesto in cui si colloca e foriero di processi degenerativi che, pertanto, non può ritenersi coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario individuati dal PPTR. Quando all'agricoltura si associano altre attività queste ultime sono a sostegno della stessa, come precisato in maniera dettagliata dall'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003: "*Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.*";
  - o il termine *agrovoltaiico* che seppur finalizzato all'ottenimento di incentivi statali, di fatto ha sancito una nuova tipologia di impianto che non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola

- e pastorale delle aziende agricole interessate e costituisce integrazione organica e sostenibile dell'attività principale agricola con quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico;
- l'impianto comunque denominato è considerato di tipo industriale non termico per la produzione di energia con potenza complessiva maggiore di 1 MW come da L.R. n. 11/2001 lettera B.2.g/5-bis) e D.Lgs. n. 152/2006 Allegato 4 alla parte II punto 2 lett. B;
- **l'intervento risulta in contrasto con la Normativa d'uso e con gli Obiettivi di qualità** della relativa Scheda d'Ambito. In relazione alla realizzazione di campi fotovoltaici/agrovoltaici a terra in aree rurali gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito richiedono che le proposte siano orientate a piccole realizzazioni -non ricomprese nelle opere di rilevante trasformazione territoriale – e che insistano su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità, per le quali una proposta progettuale in tal senso non pregiudichi la qualità del territorio, nonché la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale.
- il **Comune di Brindisi** con nota prot. n. 30664 del 17/03/2022 esprime parere non favorevole per le motivazioni di seguito riportate:
  - la proposta progettuale non è compatibile con le NTA del PRG vigente;
  - per quanto relativo alla natura agro-energetica dell'impianto proposto si evidenzia che l'impianto non può qualificarsi quale agro-voltaico in quanto risulta solo “sommariamente descritto” mentre l'art. 48 delle NTA del PRG vigente, che regola le zone agricole, esplicita che nelle stesse sono ammesse attività industriali connesse con l'agricoltura e che il rilascio dei titoli autorizzatori è subordinato alla condizione che il soggetto attuatore rivesta la qualifica di “imprenditore agricolo” od “azienda agricola” secondo i requisiti previsti per legge ed esclusivamente in attuazione di un piano di sviluppo aziendale valutato dall'UPA;
  - il progetto si configura esclusivamente quale “impianto fotovoltaico a terra” che comporterebbe un ulteriore consumo di suolo, in aggiunta alle aree già sottratte dagli impianti esistenti.

**Considerato altresì che:**

- le attività connesse all'agricoltura verranno gestite in conto terzi a conferma della non organicità di tali attività con l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- dalla normativa vigente, l'unico riferimento concreto agli impianti agrovoltaici è riportato al c. 5 dell'art. 31 della DL.77/2021 convertito con Legge 108/2021 che, ancorché riferito ad impianti assistiti da finanziamenti pubblici, indica alcune caratteristiche essenziali che devono contenere le proposte progettuali per essere definiti tali, quali:
  - l'adozione di “soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”;
  - “la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

Dalle disposizioni contenute nella norma richiamata appare evidente la particolare circostanza che l'impianto fotovoltaico debba essere progettato e gestito in modo tale da garantire la continuazione delle coltivazioni agricole come attività produttiva e non viceversa. Risultano indefinite la gestione dell'attività zootecnica così come le varie fasi di gestione dell'attività agricola e quant'altro necessario a potersi definire in modo completa ed organica l'attività agricola da svolgere annessa all'impianto agro-fotovoltaico.

**Considerato che,** in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- in relazione al parere reso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia:
  - il parere della Sezione Paesaggio costituisca un accertamento di compatibilità paesaggistica viziato nei suoi stessi presupposti normativi e fattuali. Infatti, il richiamo in esso contenuto, alla

normativa d'uso del PPTR e della relativa Scheda d'Ambito sia del tutto inattuale e inconferente in quanto riferito a misure di contrasto "alle coperture in plastica dei vigneti" e "alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici". In questo senso, le sentenze nn. 248 e n. 568 2022, rispettivamente del Tar Puglia Lecce e del Tar Puglia Bari, hanno statuito che il PPTR, con le sue limitazioni riferite esclusivamente al 'fotovoltaico al suolo', non può trovare applicazione con riguardo agli impianti agrovoltai (i quali per definizione non consumano suolo ma lo rivalorizzano e reimpiegano appunto a fini agricoli), che, per un semplice principio di successione degli eventi, non erano previsti dallo strumento pianificatorio regionale, approvato nel 2015. Tale tipologia impiantistica innovativa, in effetti, è stata implementata, sia dal punto di vista progettuale che normativo, soltanto da un paio d'anni a questa parte;

- il parere della Sezione Paesaggio, anziché soffermarsi, nell'ambito della concreta istruttoria procedimentale, sulle caratteristiche dell'impianto proposto da HEPV27 Srl, approda di fatto alla teorizzazione e all'applicazione di un divieto generale di allocazione degli impianti da fonti rinnovabili su aree agricole (divieto dichiarato più volte incostituzionale dalla Consulta), concludendo che "l'impianto fotovoltaico, per quanto coesistente con l'impianto agronomico, rappresenta pur sempre un elemento estraneo al contesto in cui si colloca": il che è come dire che, in ogni caso, in area agricola, sussiste un divieto generale (ex se incostituzionale) di realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare;
- In riferimento al parere di ARPA prot. 0037236 del 16/05/2022 e in particolare per quanto riguarda il calcolo dell'IPC, a differenza di quanto sostenuto da ARPA, la scrivente ritiene di aver puntualmente controdedotto. Infatti, nella lettera di trasmissione inviata in data 20/04/2022 era riportato quanto segue: "Per quanto riguarda il calcolo dell'IPC, si ribadisce, da ultimo, l'assoluta inconferenza delle criticità prospettate dall'Ente. Ciò in ragione di quanto statuito, di recente, dallo stesso Giudice Amministrativo, con la sentenza 11.2.2022, n. 248 (Tar Puglia Lecce), per il quale il predetto calcolo va eseguito comparando impianti della stessa tipologia, laddove, in ogni caso, la stessa nozione di impatto, in relazione al consumo di suolo, con l'agrovoltai perde di senso, in quanto il terreno sottostante è recuperato alla coltura e al riutilizzo agricolo-pastorale."

**Considerato che** gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino "*misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici*";
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;
- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;



- il parco agro-voltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

**Dato atto che:**

- in merito al DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, entrato in vigore il 1° giugno con il quale sono state apportate diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, riguardante i procedimenti di Valutazione d’Impatto Ambientale e di PAUR, relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell’art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Provincia ha presentato un interpello urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di chiarire alcuni aspetti procedurali in ragione dell’entrata in vigore del citato Decreto al quale ad oggi non risulta alcun riscontro;
- stante l’assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le istanze presentate prima del richiamato D.L., questo Servizio ha inteso applicare i precetti di cui all’art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in base al quale *“la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”*;
- stante la perentorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006, anche in assenza di riscontro all’interpello, per i procedimenti già avviati si è ritenuto opportuno proseguirà con gli iter istruttori secondo la normativa previgente l’entrata in vigore del citato Decreto fatto salvo che in sede di adozione del provvedimento definitivo si debba tener conto nella normativa vigente al momento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del principio *tempus regit actum*;
- con la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione del citato DL n. 77, non sono state apportate significative modificazioni che possano rilevare al procedimento in questione fatto salvo le nuove disposizioni di cui all’art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così dispongono: *“La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto.....”*;
- con sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 6195/2021, pubblicata il 02/09/2021 è stato definitivamente acclarato che la competenza per l’espletamento delle procedure di PAUR resta in capo alla Regione; alla luce di tale disposizione questo Servizio con nota prot. n. 29153 del 10/09/2021 ha rimesso al competente Servizio Regionale tutti gli atti procedurali al fine del prosieguo del procedimento di cui in oggetto;
- con Legge Regionale n. 33 del 21/09/2021 (BURP 23.09.2021), il Consiglio della Regione Puglia ha operato una modifica della L.R. 17/2007 e ha disposto che *“nelle more dell’approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrano nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all’adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all’Autorità competente. Per l’effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse*

*umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;*

- con il D. lgs n. 199/2021 sono state emanate nuove disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e, in particolare, all’art. 20 è stata definita la “disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” disponendo, al comma 8 che, nelle more dell’individuazione delle aree idonee.... sono considerate idonee....
  - a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
  - b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
- con Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021, all’art. 37 il Consiglio della Regione Puglia ha stabilito:
  1. nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall’articolo 20 del d.lgs. 199/2021, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, situati all’interno delle aree non idonee definite per specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all’allegato 3 del r.r. 24/2010, sono consentiti gli interventi di cui all’articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006 riferiti a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
  2. Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente.
  3. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006, nonché le procedure paesaggistiche.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

### **Visti**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08”;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” con la quale, tra l’altro, entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 36 del 14/04/2022, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell’Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

**Richiamati:**

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 17544 del 01/06/2022 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota, prot. n. 17749 del 06/06/2022, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica e all'utilizzazione delle aree agricole dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, Comune e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione;*
- le note con le quali il proponente ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza.

**Ritenuto** di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla HEPV 27 SRL, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

**Ritenuto infine** che con le ultime disposizioni normative di cui al D.lgs n. 199/2021 e L.R. n. 51/2021, nelle more dell'individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita la loro realizzazione solo su specifiche aree quali quelle oggetto di bonifica, cave e miniere dismesse, ecc., restando precluse, al momento, le aree destinate ad attività agricole come quelle da utilizzare per l'installazione dell'impianto in questione.

Considerata la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi atteso che l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un *“impianto agrovoltaiico di produzione di energia elettrica della potenza nominale di 6,66 MW e potenza totale dei moduli installati pari a 8,6359 kWp nel Comune di Brindisi e delle relative opere di rete per la connessione da realizzarsi nel comune stesso e in Cellino San Marco (BR)”* presentato da HEPV 27 SRL in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 16/06/2022

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi 16/06/2022

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993